

STATUTO ORGANICO

DEL PENSIONATO "REGINA ELENA" DI PANCALIERI - TO -

CAPO I

ORIGINE E SCOPI DELL'ENTE E MEZZI DEI QUALI DISPONE.

ART. 1

Il Pensionato "Regina Elena" trae la sua origine dall'Ospedale dipendente dalla Congregazione di Carità - già denominato Ospedale Civile Regina Elena - eretto in Ente Morale con Decreto Ministero dell'Interno 09/02/1868, e che ha la sua sede nella sua propria casa posta in Pancalieri in Vicolo Ospedale n. 5.

Con Decreto del Presidente della Regione Piemonte in data 27.01.1974 viene revocato lo statuto originario ed approvato il nuovo statuto, dell'Istituzione che viene denominata "Pensionato Regina Elena" di Pancalieri.

Con le nuove norme statutarie si stabilisce che l'ente è una I.P.A.B. soggetta alla legge 17 luglio 1890 n. 69721 e successive modificazioni

Il suo patrimonio è costituito dal lascito della Congregazione e da quelli legati al Pensionato da persone benefiche. Esso consiste in un patrimonio indisponibile poiché necessario all'attività istituzionale dell'Ente e da patrimonio disponibile così come indicato nell'allegato al presente statuto.

ART. 2

L'Istituto ha per scopo di provvedere al ricovero, al mantenimento e all'assistenza di persone anziani e inabili di ambo i sessi.

Provvede all'assistenza delle persone non autosufficienti attrezzando appositi reparti (R.A.F.).

I ricoverati devono essere residenti nel Comune di Pancalieri da oltre due anni.

Possono essere ammessi anche anziani ed invalidi, provenienti da fuori Comune.

Non possono essere accolti anziani o invalidi affetti da malattie contagiose o mentali, che pregiudichino la normale vita in comune e possano essere di nocimento agli altri.

E' vietata qualunque disparità di trattamento tra i ricoverati.

Il Pensionato potrà attivare servizi di carattere socio - assistenziale a favore della popolazione residente mediante la creazione di servizi diurni, mettendo a disposizione appositi locali all'interno della struttura.

Il servizio sarà attivato dietro il pagamento dei relativi costi.

I servizi attivati saranno definiti da appositi regolamenti sulla base dei requisiti richiesti dalla vigente normativa.

In materia di servizi socio - assistenziali e sanitari, il Pensionato si coordinerà con gli Enti Pubblici Territoriali Competenti per svolgere attività in conformità alla programmazione elaborata dai suddetti Enti.

ART. 3

Per realizzare gli scopi previsti dall'art 2, l'ente utilizza i corrispettivi dei servizi erogati, stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, ed utilizza altresì le rendite del proprio patrimonio.

L'Ente potrà costruire, acquistare, alienare, permutare beni mobili ed immobili, accettare donazioni, lasciti, legati ed altre elargizioni, nonché assumere ed organizzare iniziative attinenti alle proprie finalità assistenziali nel rispetto della normativa vigente.

ART. 4

Le norme per il ricovero degli inabili e degli anziani bisognosi del Comune di Pancalieri, sono determinate nel Regolamento interno dell'Ente.

La misura delle rette a carico degli ospiti, da applicare secondo la tipologia, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Il Pensionato può applicare di anno in anno in aumento alla retta stabilita: gli indici ISTAT, oppure il tasso di inflazione programmato previsto dalla legge finanziaria dello Stato.

Nel caso le disponibilità economiche lo consentano, si potranno applicare riduzioni alla retta per gli ospiti Pancalieresi che versano in particolare stato di bisogno.

ART. 5

I ricoverati che con il loro comportamento possono pregiudicare l'incolumità degli altri ospiti e del personale possono essere dimessi. I casi e modi di tali dimissioni sono previste dal Regolamento interno dell'Ente.

ART 6

Nessuna pratica religiosa può essere imposta agli ospiti. Ognuno può farsi assistere dal Ministro del Culto cui appartiene.

ART 7

Gli ospiti possono svolgere all'interno del Pensionato o fuori, attività occupazionali adatte alla loro età e alle loro condizioni psico-fisiche, contribuendo al buon funzionamento del Pensionato.

CAPO II

IL COLLEGIO COMMISSARIALE

ART 8

Il Pensionato è retto da un Consiglio di Amministrazione composto a cinque membri nominati dal Comune.

Il Presidente viene eletto tra i suoi componenti, nella prima seduta a maggioranza assoluta. L'adunanza è presieduta dal membro più anziano di elezione ed in caso di elezione contemporanea il più anziano di età.

Il Presidente e i Consiglieri durano in carica quanto il Consiglio Comunale che li ha nominati e possono essere riconfermati senza interruzione.

In caso di vacanza straordinaria per dimissioni, decessi e per qualsiasi altra causa, il nuovo eletto rimane in carica soltanto per il tempo che resterebbe il consigliere surrogato.

La nomina dei componenti il Collegio Commissariale dovrà avvenire in prorogatio entro 45 giorni dalla scadenza del mandato come stabilisce la normativa vigente.

ART 9

I membri del Collegio Commissariale che senza giustificato motivo non intervengano per tre sedute consecutive, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata in Consiglio di Amministrazione.

Le funzioni del Presidente e dei Consiglieri sono gratuite.

L'incompatibilità alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione sono regolate dalle vigenti leggi in materia.

CAPO III

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 10

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie.

Le prime hanno luogo ogni mese ed in ogni caso, nelle epoche stabilite dalla legge per l'esame del Bilancio Preventivo, delle variazioni al medesimo e per l'esame del Conto Consuntivo. Le altre ogni qual volta lo richieda il bisogno urgente sia per invito del Presidente, sia a seguito di domanda scritta e motivata da almeno due componenti il Consiglio di Amministrazione.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.

Il Presidente, o su richiesta di almeno tre Consiglieri può ammettere, durante la discussione, ai fini informativi, dipendenti, consulenti od esperti.

Le riunioni del Consiglio sono convocate con avviso telefonico, con invito scritto, o a mezzo fax, contenete l'ordine del giorno degli oggetti da trattare, almeno tre giorni prima della seduta e almeno 24 ore prima per le convocazioni d'urgenza.

Le istruttorie e i documenti utili ai fini di un approfondito esame da parte dei Consiglieri devono essere disponibili 24 ore prima della seduta.

Non si possono deliberare argomenti non iscritti all'ordine del giorno, a meno che nella seduta siano presenti tutti i Consiglieri ed approvino all'unanimità la proposta in discussione.

ART. 11

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere prese con l'intervento di almeno tre Consiglieri ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Le votazioni si fanno per appello nominale ed a voti palesi, hanno sempre voto segreto le questioni che riguardano le persone.

A parità di voti la proposta si intende respinta.

Per la validità delle adunanze non è computato chi, avendo interesse, visto l'art. 15 della legge 11.07.1890 n. 6972, non può prendere parte alla deliberazione.

ART. 12

I processi verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione sono redatti dal Segretario – Direttore dell'Ente e devono essere dallo stesso firmati oltre che dal Presidente e dai Consiglieri intervenuti.

Se qualcuno degli intervenuti si allontana o rifiuta di firmare, deve essere fatta menzione nel verbale della seduta.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono proposte dal Presidente, anche su segnalazione del Direttore di Struttura, in relazione alle esigenze di buon funzionamento dell'Ente e sono illustrate al Consiglio di Amministrazione dal Presidente medesimo o da un Consigliere da lui personalmente delegato.

Nel caso in cui debba essere trattato un argomento del quale il Segretario – Direttore sia interessato o nel caso in cui questi debba abbandonare la sala del Consiglio, il verbale dovrà essere redatto dal Consigliere presente più anziano di età.

INDIVIDUAZIONE DEI COMPITI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

ART. 13

Il Consiglio d'amministrazione è l'Organo di Direzione politica, definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, verifica la rispondenza della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- 1) Nomina il Presidente
 - 2) Indica le priorità ed emana le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e gestionale
 - 3) Approva lo statuto e le sue modificazioni
 - 4) Approva i regolamenti e la pianta organica e le loro modificazioni
 - 5) Approva i piani ed i programmi dell'Ente
 - 6) Approva il Bilancio di Previsione dell'Ente e le relative modifiche
 - 7) Determina le tariffe per i servizi espletati dall'Ente
 - 8) Approva le modalità di appalto dei servizi a terzi
 - 9) Approva il Conto Consuntivo
 - 10) Nomina il Tesoriere dell'Ente
 - 11) Approva le variazioni patrimoniali
 - 12) Approva la contrattazione dei mutui
 - 13) Approva l'attivazione di nuovi servizi
 - 14) Approva i contratti di locazione dei beni patrimoniali
 - 15) Approva la stipula di convenzioni e/o collaborazioni con altri Enti ed Istituzioni
- Il Consiglio di Amministrazione promuove la partecipazione attiva degli utenti nell'elaborazione degli indirizzi che dovranno caratterizzare i servizi.

CAPO IV

ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

ART. 14

Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione di:

- 1) Rappresentare legalmente l'Ente
- 2) Convocare, presiedere e dirigere le adunanze del Consiglio di Amministrazione e curare l'esecuzione delle deliberazioni
- 3) Adottare i provvedimenti che gli competono previsti dalle leggi e dai regolamenti e dallo Statuto

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Consigliere anziano che è il membro del Consiglio d'Amministrazione più anziano di elezione, o in caso di contemporaneità di elezione il più anziano di età.

CAPO V

ATTRIBUZIONI DEL SEGRETARIO - DIRETTORE

ART. 15

Il Segretario – Direttore è il responsabile della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'Ente e come tale, adotta tutti i provvedimenti (determinazioni) di organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili compresi quelli che impegnano l'Ente verso l'esterno, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e risponde dei risultati ottenuti.

Partecipa a tutte le sedute del Consiglio di Amministrazione, esprime il parere consultivo su tutte le deliberazioni assunte e ne redige i verbali.

Il Segretario direttore viene nominato dal Presidente che lo sceglie tra persone che presentano professionalità specifica anche con incarico privato.

E' in carico al Segretario – Direttore la gestione del personale, compresa l'azione disciplinare.

Il Segretario – Direttore è assegnatario dei capitoli di bilancio, procede ad impegnare e liquidare spese compatibilmente con le disponibilità di ogni singolo capitolo . Firma gli ordinativi di pagamento.

Le attribuzioni delle competenze possono essere definite in apposito regolamento.

CAPO VI

PERSONALE

ART. 16

La Pianta Organica, i modi di nomina, i doveri, i diritti, le attribuzioni, e le mansioni del personale dipendente sono fissate nel regolamento organico nel rispetto della vigente legislazione in materia.

Apposito regolamento interno disciplinerà inoltre il funzionamento dell'ufficio amministrativo, dei servizi, dei rapporti con gli ospiti ed i loro familiari, in conformità alle disposizioni di legge e alle norme generali del presente Statuto.

CAPO VII

NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

ART. 17

Il Servizio di Tesoreria e di cassa è svolto da un Istituto Bancario ed è regolato da apposita convenzione approvata dal Consiglio di Amministrazione e sottoscritta dalle parti.

L'affidamento del servizio viene assegnato a seguito di espletamento di regolare gara d'appalto tra istituti di credito.

I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale e di scarico per il Tesoriere se non sono muniti delle firme del Segretario – Direttore, del Presidente, o dell' Amministratore all'uopo delegato dal Presidente.

ART. 18

Il presente Statuto entrerà in vigore alla data della deliberazione regionale di approvazione

ART. 19

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si osserveranno le disposizioni legislative e le norme regolamentari vigenti e quelle che in avvenire saranno emanate in materia di assistenza e beneficenza pubblica.